

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

In persona del Giudice dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nel procedimento n. 95/2025
R.G.P.U., per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi

[REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] | [REDACTED]

per il tramite dell'O.C.C. nella persona dell'avv. Paola Alfonsi

ha emesse la seguente

SENTENZA

i coniugi Alessandro [REDACTED] e Barbara [REDACTED] per il tramite dell'avv. Paola Alfonsi, Gestore della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Padova, hanno richiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sulla scorta delle seguenti condizioni.

Gli Istanti affermano che:

- si trovano in situazione di sovraindebitamento perdurante;
- sono consumatori, avendo contratto debiti per esigenze familiari;
- non hanno già avuto procedure o esdebitazioni nei cinque anni precedenti;
- non hanno agito con colpa grave o frode;
- collaborano alla ricostruzione della situazione patrimoniale.

Il Nucleo familiare è composto dai due coniugi e tre figli minori (14, 11 e 8 anni). Vivono nella casa acquistata nel 2015 con mutuo fondiario.

Quanto alle cause della crisi, affermano che il sovraindebitamento deriva da:

- redditi modesti e lavoro instabile nei primi anni della famiglia;
- nascita dei figli e conseguenti maggiori spese;

- problemi di salute importanti delle figlie [REDACTED] e [REDACTED]
- malattia oncologica della sig.ra [REDACTED]
- necessità di finanziamenti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa;
- ricorso crescente al credito e rinegoziazioni, spesso consigliate dalle finanziarie;
- riduzione degli straordinari durante il periodo Covid.

Non risultano spese voluttuarie, ma solo necessità familiari.

Quanto all'attivo e ai redditi, precisano che il sig. [REDACTED] dispone di

- reddito netto mensile: 1.800–2.000 €;
- due trattenute su stipendio per complessivi 561 €;
- assegno unico e pensioni di invalidità per i figli (insieme alla moglie): circa 1.586 €/mese complessivi;
- è comproprietario al 50% dell'immobile;
- possiede auto di basso valore e TFR vincolato.

La sig.ra [REDACTED] ha

- reddito da lavoro part-time: circa 830 €/mese;
- piccoli guadagni da attività occasionale come promoter (700–800 €/anno);
- co-intestataria del conto corrente;
- beneficiaria delle stesse prestazioni familiari indicate sopra.

Quanto al passivo, le due masse sono così costituite:

Debiti del sig. [REDACTED]

Totale circa 57.595 €, così ripartiti:

- 1.600 € privilegiati (tributi locali);
- 56.000 € circa chirografari (Ifis, Prexta, Santander).

Debiti della sig.ra [REDACTED]

Totale 4.951 €, tutti privilegiati (INPS).

Debito comune:

Mutuo con saldo residuo 109.534 € (DoNext S.p.A.).

In ordine alle spese familiari e alle disponibilità a favore dei creditori, i ricorrenti indicano in 2.722 euro la disponibilità mensile familiare e le spese mensili (incluso mutuo) in euro 1.986, cosicché residuano euro 735, di cui:

- 350 € da destinare ai creditori;
- resto accantonato come “fondo rischi”.

Precisano che le spese risultano inferiori ai valori ISTAT per famiglie equivalenti.

Quanto al Mutuo e patto con DoNext, i ricorrenti precisano che La banca non ha risolto il contratto nonostante uno scaduto di circa 20.400 euro, a fronte del quale è stato concordato un patto paraconcordatario che prevede la continuazione del pagamento rate ordinarie, il congelamento dello scaduto per 3 anni; la definizione successiva del debito residuo.

La casa viene mantenuta fuori dalla procedura, senza pregiudizio per gli altri creditori (sostengono che la vendita all'asta non genererebbe surplus per gli altri creditori).

In ordine alla meritevolezza e alla valutazione del merito creditizio, il Gestore attesta che gli Istanti sono meritevoli; che il debito deriva da eventi familiari e sanitari non imputabili a colpa grave; che le finanziarie hanno sovrastimato la capacità di rimborso, violando il principio di valutazione del merito creditizio. Ha concluso per la Convenienza del piano rispetto alla liquidazione: infatti, la liquidazione dell'immobile non coprirebbe integralmente il debito ipotecario; non produrrebbe alcun fondo per gli altri creditori; comporterebbe un aumento delle spese per la famiglia (affitto).

Il periodo di piano è indicato in 3 anni all'esito dei quali, quanto al sig. Sig. [REDACTED] per effetto della contribuzione 300 €/mese, si ricaverebbe un totale di 10.800 € che consentirebbe il pagamento integrale dei privilegiati e 15% circa dei chirografari; quanto alla sig.ra [REDACTED] per effetto della contribuzione 50 €/mese, si ricaverebbe un totale 1.800 €, che consentirebbe il pagamento integrale prededuzioni e circa il 32% credito INPS.

Premesso tutto quanto, dato atto dell'assenza di cause ostative e della completezza della documentazione, si deve concludere per la fattibilità del piano: ed invero, il gestore ha rappresentato che, a fronte di un reddito da lavoro dipendente del sig. [REDACTED] che nel 2015 era di circa euro 1.200,00 mensili, *"le rate dei finanziamenti sommate fra loro determinavano un esborso mensile evidentemente non sostenibile in proporzione al reddito percepito [circa euro 715,48= euro 410,00 (mutuo) + euro 160,01 (primo prestito Intesa) + euro 145,48 (secondo prestito Intesa3)]. L'incidenza delle rate per i vari prestiti impegnava circa il 50% del proprio reddito mensile. ... All'atto di sottoscrizione del prestito con Santander Consumer Bank S.p.A. nel 2016, il sig. [REDACTED] aveva a carico la rata mensile di rimborso del mutuo di euro 410,00 e i due prestiti Intesa San Paolo S.p.A. per euro 305,50 complessivi, a cui si sommava la rata del nuovo finanziamento di circa euro 180,00 per un totale di euro 895,00 (pari al 70% del reddito mensile). ... Nel 2021 all'atto della concessione dell'ultimo*

finanziamento con Prexta S.p.A., il sig. [REDACTED] aveva pendenti i due prestiti con Intesa San Paolo S.p.A. (rata mensile di rimborso di euro 305,50), quello con Santander Consumer Bank S.p.A. (rata mensile di rimborso di euro 180,00) oltre al mutuo sulla casa (rata di euro 410,00) a cui dobbiamo sommare euro 284,00 per il nuovo prestito.”.

Ad avviso del gestore il sig. [REDACTED] con il proprio reddito non poteva far fronte al pagamento dei prestiti concessi e ciò lo ha portato a contrarre ulteriori prestiti; risulta pertanto evidente una responsabilità degli incauti finanziatori per non aver osservato le regole della diligenza professionale concedendo crediti a seguito di una verifica del merito creditizio sommaria incompleta e/o non attenta basata sulle solite informazioni fornite dal consumatore senza ricorrere alla consultazione delle banche dati.

Le conclusioni del Gestore appaiono condivisibili. Ciò porta a ritenere inammissibile ogni censura da parte degli istituti di credito, responsabili certamente ai sensi dell'art. 124 bis del T.U.B..

Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e ravvisata la convenienza della proposta per i creditori, va disposta l'omologa del piano e la comunicazione ai creditori.

p.q.m.

il Tribunale

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da [REDACTED] e [REDACTED] nei termini proposti con ricorso depositato il 25.3.2025.

2. **DISPONE** a cura dell'OCC, avv. Paola Alfonsi, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nel sito web del Tribunale.

3. **AUTORIZZA** l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura sul quale far confluire la rata mensile.

4. **DICHIARA** chiusa la procedura e **MANDA** all'OCC perché vigili sull'esatto adempimento del piano da parte dei debitori.

Così deciso in Padova, il 19.1.2026

Il Giudice

Giovanni Giuseppe Amenduni